



## **Comune di Mentana**

*Provincia di Roma*

---

### AREA TECNICA

#### **ORDINANZA N. 69 / 2025 DEL 22/05/2025**

**OGGETTO:** PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE - ANNO 2025.

#### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- come stabilito all'art.12 del decreto legislativo n° 1 del 02/01/2018, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs 18 agosto 2000 n° 277, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile, è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

- ai sensi della Legge Regionale N. 39 del 28.10.2002 art. 65, del Regolamento Regionale N. 7 del 18/04/2005, nonché delle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi N. 353 del 21/11/2000, in tutto il territorio regionale è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di rischio di incendi boschivi;

**CONSIDERATO** che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

Che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

**ACCERTATO** che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreno, recintati e non, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportando talvolta depositi di rifiuti eterogenei, determini un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti;

**RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di divieto al fine di rimuovere le possibili cause di innesco degli incendi e che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine dell'igiene e della sanità pubblica;

**VISTO** il D. Lgs n° 1/2018 recante il “Codice della Protezione Civile”;

**VISTA** la L. N. 353 del 21/11/2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTA** la L. R. N. 39 del 28/10/2002 Art. N. 64 c. 5 ed il Regolamento Regionale N. 7 del 18/04/2005, Artt. 90,91,92,93,94,95,96 (prevenzione degli incendi boschivi);

**VISTI** gli Artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”;

**VISTO** il D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

**VISTI** gli Artt. 29,30, e 31 del D.Lgs. N. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.N. 689/1981 e s.m.i.;

**VISTI** gli Artt. 449 e 652 del Codice Penale;

**VISTE** le norme del vigente Codice Civile;

### **ORDINA**

ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, **nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre 2025**, per la tutela dell'igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

1. Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell'erba e della vegetazione spontanea in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;

2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

3. Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;

4. Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammassato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;

5. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

6. Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

7. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi ancora non utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati **ogni qualvolta sia necessario**.

#### **INCARICA**

Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

#### **AVVERTE**

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- Come al punto 1, per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione di € 250,00 in deroga all'Art. 7 *bis* del D.Lgs. N. 267/2000 e all'16 c. 1 della Legge 689/1981, così come integrato dal D.L. N. 50/2003 convertito con Legge N. 116 del 20/05/2003.

- Come ai punti 2 – 3 – 5 - 6, nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 ad € 679,00 determinata ai

sensi dell'Art. 29 del "Nuovo Codice della Strada". La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992;

- Come al punto 4 - 7, per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'Art. 255 del D.Lgs. N. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- inserita nel sito ufficiale del Comune;

Trasmessa in copia:

1. Prefettura di Roma – [protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)
2. Regione Lazio – Agenzia Regionale di P. C. – [agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)
3. Città Metropolitana di Roma Capitale – [viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)
4. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma- [com.roma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.roma@cert.vigilfuoco.it)
5. Stazione Carabinieri Forestale di Monterotondo [frm43065@pec.carabinieri.it](mailto:frm43065@pec.carabinieri.it)
6. Comando Stazione Carabinieri di Mentana - [trm21364@pec.carabinieri.it](mailto:trm21364@pec.carabinieri.it)
7. Polizia Locale di Mentana - [polizialocale@mentana.gov.it](mailto:polizialocale@mentana.gov.it)
8. Protezione Civile di Mentana - [protezione.civile@mentana.gov.it](mailto:protezione.civile@mentana.gov.it)
9. Autostrade per l'Italia SPA – [autostradepertalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradepertalia@pec.autostrade.it)
10. ACEA ATO2 SPA – [acea.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it)
11. E-DISTRIBUZIONE – [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)
12. Telecom – [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)
13. All'Area Tecnica del comune di Mentana
14. Alle Associazioni di volontariato appositamente incaricate.

#### **Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge N. 241/1990 avverte altresì:**

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
MARCO BENEDETTI / InfoCert S.p.A.